

## **TI\_GERICHTE 42.2023.25 vom 14. August 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2023.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.25)

FR: TI\_GERICHTE 42.2023.25 du 14 août 2023

IT: TI\_GERICHTE 42.2023.25 del 14 agosto 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

settembre 2006 pag. 313-317). 2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali". Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)". L'art. 13 Laps, afferente all'ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che "Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, ritenuto che: a) prima dell'erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d'aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell'unità di riferimento hanno diritto; b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell'importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell'ordine; c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell'ordine, anche se il titolare del diritto o un'altra persona dell'unità di riferimento vi ha rinunciato." Inoltre giusta l'art. 2 cpv. 1 Laps: "Sono prestazioni sociali ai sensi della legge: a) le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione; b) l'aiuto sociale speciale e l'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LAsSt) del 23 febbraio 2015; c) la borsa di studio e l'assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015; d) l'assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015; e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971." 2.4. L'art. 59 Las, relativo alla domanda di prestazioni assistenziali, prevede: "1 La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps. 2 Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e

semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone. 3 Il richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.” Giusta l’art. 60 Las: " 1 Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali. 2 Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante. 3 La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.” L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.). Ai sensi dell’art. 19 Laps: " 1 Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta. 2 I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio. L’art. 11 Reg.Laps stabilisce: " 1 Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente. 2 Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari. 3 Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.” L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta. In particolare le lett. c e d prevedono: "

c)all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone; d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19). 2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, classe 1981, ha beneficiato delle prestazioni Las dal giugno 2015 al novembre 2017 e dal dicembre 2022, per un ammontare complessivo che il 6 giugno 2023 l’USSI ha quantificato in fr. 86'556.20 (cfr. doc. 50-58). Dagli atti emerge che il ricorrente, tra il 2021 ed il 2022, ha percepito delle indennità di disoccupazione e che all’apertura del suo temine quadro in data 1° settembre 2021 il diritto alle prestazioni assicurative è stato fissato in 260 indennità (cfr., ad esempio, doc. 126). In relazione alle ultime prestazioni LADI percepite da RI 1, giova rilevare che in data 8 novembre 2022 la Cassa disoccupazione \_\_\_\_\_ ha comunicato all’assicurato che “ siccome al 16 settembre 2022 ha percepito il massimo delle indennità previste dalla legge, a partire dal 17 settembre 2022 non è più indennizzabile ” (cfr. doc. 112). Venendo, quindi, all’oggetto del gravame, e meglio alla nuova richiesta di prestazioni Las presentata dal ricorrente, il TCA rileva che dagli atti risulta che a RI 1 la Check-list relativa alla documentazione richiesta ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali è stata consegnata l’8 novembre 2022 (cfr. doc. 46). Il ricorrente ha, poi, completato la propria domanda tesa all’erogazione delle prestazioni Las presentando quanto richiesto il 24 novembre 2022 ed ha sottoscritto l’“ annuncio presso il Comune di domicilio ” il giorno seguente (cfr. doc. 46). L’appuntamento presso lo sportello Laps è stato fissato per il 30 novembre 2022 (cfr. doc. 46). Alla luce della censura ricorsuale secondo cui la prestazione Las del mese di novembre 2022, di cui egli postula l’erogazione, “ è stata rifiutata in quanto secondo i loro calcoli a novembre ho avuto delle entrate (dei due mesi della Cassa (...)) ho dovuto saldare due affitti arretrati, telefono, ecc.) ”, il TCA rileva,

innanzitutto, e con riferimento alle spese arretrate cui il ricorrente pretende di avere dovuto far fronte nel periodo in questione, che RI 1 loca un appartamento di tre locali a \_\_\_\_\_, per il quale mensilmente deve corrispondere una pigione di fr. 1'135.- oltre acconto spese di fr. 150.- (cfr. doc. 69-70). Con dichiarazione del 12 novembre 2022, il ricorrente ha indicato di “ non aver potuto far fronte al pagamento dell’affitto settembre ’22 e ottobre ’22 in quanto avevo bloccato in revisione da \_\_\_\_\_, Ufficio del lavoro. Gli affitti sono coperti dalla caparra, ma ugualmente dovrò saldare l’arretrato ” (cfr. doc. 72). Il 16 dicembre 2022, invece, RI 1, chiedendo il rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc. 322-324), ha comunicato alla resistente quanto segue: “ (...) con la presente confermo il mancato pagamento dell’affitto in quanto ho esaurito le indennità di disoccupazione il 22.09.2022, ed il contratto con il \_\_\_\_\_ al 31.10.22 con stipendio lordo di ~ fr. 900.-. Per questo motivo non ho potuto fare fronte al pagamento dell’affitto del mese di novembre-dicembre-settembre. Da fine agosto ’22 a inizio novembre ’22, avevo le indennità bloccate dall’Ufficio del lavoro per degli accertamenti in merito ad una penalità. Tutti questi eventi hanno fatto sì che la mia richiesta di assistenza è stata inoltrata tardi” (cfr. doc. 325) Dagli estratti del conto postale in atti del ricorrente emerge che: - il 16 agosto 2022 RI 1 ha percepito le indennità LADI per totali fr. 1'793.10 (cfr. doc. 344), il 22 agosto 2022 fr. 669.40 dal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e che il 18 agosto 2022 ha corrisposto la pigione, comprensiva di acconto spese accessorie, per l’appartamento locato per totali fr. 1'285.- (cfr. doc. 345); - nel mese di settembre 2022 non gli sono stati accreditati né salari, né prestazioni LADI e che RI 1 non ha corrisposto la pigione per l’appartamento in cui vive (cfr. doc. 348-350); - il 13 ottobre 2022 il ricorrente ha ricevuto un accredito da parte del “ \_\_\_\_\_ ” di fr. 892.55 (cfr. doc. 351), il 31 ottobre seguente fr. 3'177.70 a valere quali prestazioni LADI (cfr. doc. 354) e che nel mese di ottobre 2022 RI 1 non ha corrisposto la pigione, né l’acconto spese per l’ente che loca a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 351-355); - il 1° novembre 2022 RI 1 ha versato al locatore la pigione comprensiva di acconto spese per totali fr. 1'285.- (cfr. doc. 309), che il 10 novembre ha percepito fr. 736.50 dal “ \_\_\_\_\_ ” (cfr. doc. 311), che l’11 novembre ha versato a \_\_\_\_\_ fr. 121.30 (cfr. doc. 311) e che dal 12 novembre 2022 ad almeno il 19 novembre successivo è stato in \_\_\_\_\_, in particolare dalla provincia di \_\_\_\_\_, a quelle di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 311-314). Dagli estratti conto in atti non risulta, quindi, che nel mese di novembre 2022 il ricorrente abbia corrisposto al locatore pigioni arretrate ma semplicemente quanto dovuto per il mese allora in corso, e meglio contrariamente a quanto ha fatto valere in sede ricorsuale, laddove ha preteso che “ a novembre ho avuto delle entrate (dei due mesi della Cassa (...) ho dovuto saldare due affitti arretrati, telefono, ecc.) ” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I). Addebiti di rilievo sul conto postale di RI 1 nel corso del mese di novembre 2022 sono, invece, da attribuire ad acquisti online sul sito internet \_\_\_\_\_ (fr. 296.70 il 2 novembre 2022 e fr. 471.80 il 21 novembre 2022; cfr. doc. 309 e 314). Il pagamento delle spese di telefonia di data 11 novembre 2022 per fr. 121.30 (cfr. doc. 311), inoltre, non si discosta dal pagamento mensile che il ricorrente aveva fatto, per esempio, in giugno (fr. 113.15; cfr. doc. 336) o luglio 2022 (fr. 114.85; doc. 340) di modo che nulla attesta quanto alla corresponsione a favore dell’operatore telefonico di eventuali arretrati. Dall’estratto del conto postale di RI 1 non risulta, poi, che il medesimo nel corso del mese di novembre abbia versato alcunché alla \_\_\_\_\_. Anche nel mese di dicembre, allorquando ha fatto acquisti online – che con scritto del 17 gennaio 2023 ha precisato essere ascrivibili al proprio “ \_\_\_\_\_ ” (cfr. doc. 285) - dal sito \_\_\_\_\_ per complessivi fr. 814.70 (e meglio fr. 392.70 il 5

dicembre 2022 e fr. 422.- il 21 dicembre 2022; cfr. doc. 287 e 289), RI 1 si è limitato a corrispondere al locatore la pigione del mese allora in corso, e meglio il 29 dicembre 2022 (cfr. doc. 290). Nulla, invece, in relazione alla corresponsione di pigioni arretrate. In particolare, con scritto del 27 dicembre 2022 destinato all'USSI, il ricorrente ha, poi, comunicato che nel mese di ottobre 2022 avrebbe “unicamente incassato lo stipendio di ~ 900.- dal \_\_\_\_\_ (contratto di lavoro concluso il 31.10.22)” e di avere “fatto fronte” alle proprie necessità “chiedendo piccoli prestiti ad amici, cui si sono accumulate fatture. [ndr: È] Da ottobre che sono impossibilitato a pagare l'affitto, energia elettrica da pagare per non restare al gelo” (cfr. doc. 291-292). Pure per il mese di gennaio 2023 il ricorrente ha corrisposto al locatore unicamente la pigione del mese allora in corso, e meglio il 31 gennaio 2023 (cfr. doc. 275), mentre per il mese di febbraio 2023 la pigione, inizialmente scoperta (cfr. doc. 216-218), è stata corrisposta il successivo 17 marzo 2023, poi il 20 marzo 2022 per il mese di marzo (cfr. doc. 220) ed in aprile 2023 nulla è stato versato per l'alloggio che RI 1 loca (cfr. doc. 181-183). Sempre in punto al preteso pagamento delle pigioni arretrate, cui il ricorrente fa valere di avere fatto fronte nel novembre 2022, giova, poi, rilevare che, peraltro, nella “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” del 31 maggio 2023 il RI 1 ha precisato quanto segue: “(...) Affitti arretrati, il proprietario chiede di rientrare mensilmente di qualcosa. Ora provvederò a rientrare 100.- al mese” (cfr. doc. 178-180).

2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rammentare che l'art. 12 lett. c Reg. Laps prevede che coloro i quali sono già al beneficio di prestazioni assistenziali devono inoltrare la richiesta di rinnovo direttamente all'USSI e non interporre domanda tramite lo Sportello Las competente, come invece nel caso di coloro che per la prima volta postulano la concessione dell'assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.4.). In concreto, dopo essere già stato, anni prima, a beneficio delle prestazioni assistenziali, il ricorrente ha postulato ex novo il proprio diritto alle prestazioni Las completando la documentazione richiesta ed indicata nella Check-list consegnatagli l'8 novembre 2022 in data 24 novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 46). È, dunque, nel mese di novembre 2022 che RI 1 ha depositato la domanda di prestazioni Las e che, a norma di quanto disposto dall'art. 61 cpv. 1 Las, decorreva il suo diritto, qualora fossero date le altre condizioni, al riconoscimento delle prestazioni assistenziali (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.). Del resto, è il ricorrente medesimo a riconoscere che la domanda di prestazioni Las “è stata inoltrata tardi” (cfr. supra consid. 2.6.). Su questo punto, dunque, la decisione su reclamo del 24 aprile 2023 deve essere confermata, non potendo trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento retroattivo da ottobre 2022 del diritto alle prestazioni Las postulato dal ricorrente.

2.7. Circa la contestazione ricorsuale per cui, in sostanza, quanto percepito dal ricorrente tra fine ottobre ed inizio novembre 2022 dalla Cassa \_\_\_\_\_, rispettivamente, dal \_\_\_\_\_, non sarebbe stato realmente a sua disposizione, avendo RI 1 dovuto far fronte ad una serie di spese arretrate, segnatamente inerenti la locazione dell'appartamento in cui risiede, questa Corte ricorda, innanzitutto, e con riferimento al fatto che l'insorgente avrebbe anche beneficiato anche di prestiti da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.5.), che nell'ambito dell'assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017

consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell'assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti ( Darlehen ), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l'amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell'insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell'assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi. Pertanto l'assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l'eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall'entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell'11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.). Con giudizio 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è l'espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all'assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l'Alta Corte ha altresì osservato: " (...) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (...)" Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14. Giova, inoltre, rilevare che l'art. 22 Las, per la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione espressamente previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps. L'art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

In particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da attività dipendente e il reddito da attività indipendente e l'art. 22 cpv. 1 lett. a LT che è imponibile qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 7 e 18 ad art. 23 LIFD, pp. 407 e 409; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 7 ad art. 23 LIFD, p. 401; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 16 e 22 ad art. 23 LIFD, pp. 583 e 585; sentenza CDT 80.2009.164 del 17.8.2010). 2.8. L'USSI, in concreto, nel determinare se il ricorrente avesse, o meno, diritto all'erogazione di prestazioni Las per il mese di novembre 2022, ha computato nel conteggio di tale mese tanto le prestazioni LADI corrisposte a RI 1 il 31 ottobre 2022, quanto i salari versatigli del \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 2.5.). Questo Tribunale ha già esaminato in passato la correttezza della prassi USSI relativa al metodo di calcolo, secondo cui un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007. In quell'occasione il TCA, ritenuto lo scopo primo dell'assistenza sociale che è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ha concluso che tali prassi non violi, in generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale. Questa Corte, al consid. 2.4. del giudizio appena citato, ha evidenziato: "(...) L'USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L'amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI). Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.). Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall'art. 12 Costituzione federale e dall'art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno. Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell'unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). (...)” Tuttavia, sempre nella sentenza citata, il TCA ha deciso che l'applicazione della prassi in questione deve essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l'amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un'entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo. Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011. La prassi dell'assistenza sociale di tenere conto di un reddito

corrisposto a fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C\_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017). Con giudizio 8C\_675/2019 del 26 novembre 2019 l'Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018. Il TF ha segnatamente indicato: " 2.3. (...) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1)." Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C\_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l'art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull'inserimento e l'aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l'ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso. Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga. 2.9. Da quanto appena esposto e ritenuti il principio di sussidiarietà nonché l'obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l'assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2019.10-11 dell'11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) discende che a ragione l'amministrazione nel conteggio della prestazione assistenziale relativa al mese di novembre 2022 ha tenuto conto degli importi corrisposti al ricorrente a titolo di prestazioni LADI e di salario da attività dipendente accreditatigli tra fine ottobre e inizio novembre 2022. Tali entrate andavano, infatti, impiegate per pagare le spese del mese di novembre ritenuto che a novembre 2022 il preteso pagamento di fatture e pigioni arretrate non trova, come visto (cfr. supra consid. 2.5.), riscontro agli atti. Atti che, invece, documentano, piuttosto, acquisti in relazione ad un'attività indipendente che il ricorrente voleva avviare ed esborsi cui ha fatto fronte nel corso di un soggiorno all'estero, in Italia. Peraltro, il ricorrente medesimo, d'un lato, e meglio a dicembre 2022, ha genericamente comunicato di avere beneficiato di prestiti di terzi (cfr. supra consid. 2.5.) e, d'altro lato, nel maggio 2023, che le pigioni non corrisposte non erano ancora state saldate (" Affitti arretrati, il proprietario chiede di rientrare mensilmente di qualchecosa. Ora provvederò a rientrare 100.- al mese "), di modo che quanto a sua disposizione tra fine ottobre e novembre 2022 non è servito, com'egli invece pretende, a coprire affitti e fatture arretrate ed era quindi da destinarsi a far fronte alle spese di quel mese. Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo del 24 aprile 2023 con la quale l'USSI ha confermato che al ricorrente per novembre 2022 non andavano concesse prestazioni Las, deve essere confermata anche da questo profilo. 2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto

concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto il ricorso è del 15 maggio 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto. Trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo subsidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.